

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE "BARACCOPOLI" DELLA CITTA' DI MESSINA**

### **TRA**

L'**Università degli Studi di Messina**, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica a Messina presso l'Ateneo, Piazza Salvatore Pugliatti n.1

### **E**

il **Prefetto, dott.ssa Cosima Di Stani, n.q. di Commissario straordinario del Governo ex art. 11 ter L. n. 76/2021 della Prefettura di Messina**, domiciliato per la carica a Messina presso la sede della Prefettura, Piazza Unità d'Italia;

Entrambe congiuntamente definite anche "Parti"

Premesso che

- il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";
- l'art. 11 ter del citato decreto legge n. 44/2021, rubricato "*Misure urgenti per le baraccopoli di Messina*", e in particolare il comma 1, mediante il quale è disposto che il Prefetto di Messina sia nominato Commissario Straordinario per il Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di provvedere, in via d'urgenza, sia alla demolizione, alla rimozione, allo smaltimento e al conferimento in discarica dei materiali di risulta, sia al risanamento, alla bonifica ed alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia agli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 28 giugno 2021 e notificato al Prefetto di Messina, Dott.ssa Cosima Di Stani, il 16 luglio 2021, mediante il quale la stessa è stata nominata Commissario Straordinario per il Governo per la demolizione, per la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. L'incarico, a titolo

- gratuito, decorre dalla data del suddetto, con una durata di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2023;
- l'art. 11 *ter*, comma 7, del citato decreto legge n. 44/2021, che dispone che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Commissario Straordinario agisce in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, assumendo, se necessario anche le funzioni di stazione appaltante;
  - l'art. 11 *ter*, comma 4, del decreto legge n. 44/2021 in forza del quale prevede che per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario Straordinario potrà avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  - in forza dell'art. 11 *ter*, comma 5, del decreto legge n. 44/2021, il Commissario Straordinario è onerato a provvedere con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'esatta perimetrazione delle aree ove insistono le baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione ed alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse messe a disposizione per detta finalità;
  - per la predisposizione del Piano degli interventi innanzi citato, il Commissario Straordinario, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021, dovrà acquisire, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con modalità e termini stabiliti dal Commissario medesimo e, in ogni caso, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta rivolta all'uopo al Comune;
  - in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, il Commissario, sempre ai sensi del comma 8 del summenzionato articolo 11 *ter*, dovrà effettuare gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nelle aree perimetrate, ivi inclusi l'acquisto ed il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative;

- per la predetta attività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, ove confluiscono sia le risorse autorizzate dal comma 11 del già citato art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. In particolare, è previsto che per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la natura e la rilevanza delle attività da porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo ultimo del superamento dell'emergenza abitativa nelle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché della riqualificazione delle stesse, impongono l'immediata assunzione di ogni utile iniziativa idonea al raggiungimento del predetto obiettivo, anche nel rispetto dei tempi dettati, per le attività da porre in essere, dall'art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021, è necessario quindi procedere con immediatezza:
  1. all'esatta perimetrazione delle aree del territorio del Comune di Messina ove insistono le baraccopoli ed al contestuale censimento dei nuclei familiari attualmente occupanti gli stessi manufatti;
  2. all'istituzione di specifiche graduatorie cui ancorare i criteri di assegnazione agli aventi diritto e all'individuazione di alloggi per il ricollocaimento abitativo di proprietà sia di privati che di altri enti o soggetti pubblici;
  3. all'attività di demolizione, rimozione, smaltimento, conferimento in discarica dei materiali di risulta, risanamento, bonifica e riqualificazione urbana ed ambientale delle aree;

ad opera del Comune di Messina, anche per il tramite dell'Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione urbana della città di Messina (ARISME), è stata già posta in essere una parte della predetta attività di cui ai precedenti superiori punti;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (commi 2 e 3), *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e*

*la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;*

- l'Università persegue, quindi, una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Articolo 2 (Finalità ed Oggetto)**

L'Università collabora con il Commissario, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 ter d. l. n. 44/2021, nelle attività di studio e ricerca preordinate alla predisposizione del piano degli interventi, (ivi incluso l'esame della proposta e della documentazione prodotta dal Comune di Messina), e nella vigilanza sull'attuazione del piano da parte degli altri enti e delle società di cui il Commissario deciderà di avvalersi per la demolizione, rimozione, smaltimento, risanamento, bonifica e riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché per assicurare il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Rientra nella collaborazione prevista dal presente protocollo d'intesa l'elaborazione delle strategie progettuali per il processo di demolizione, riqualificazione e recupero urbanistico delle aree cittadine occupate dalle baracche.

### **Articolo 3**

### **(Obblighi delle Parti)**

Entrambe le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, a tenersi informate sulle attività da svolgere e sviluppare.

In particolare, l'Università mette a disposizione, per le attività richieste dal Commissario Straordinario per le finalità di cui all'art. 2, proprie professionalità interne,

### **Articolo 4**

#### **(Accordi attuativi discendenti)**

Le Parti potranno formalizzare ulteriori Accordi attuativi, nei quali saranno meglio specificate le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo o anche ulteriori attività da affidare all'Università, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 11 ter d.l. n. 44/2021, con particolare riferimento, ad esempio, alle procedure per il reperimento sul mercato di alloggi da acquistare previa stima e verifica documentale di regolarità urbanistico – edilizia.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione con il Commissario e gli eventuali enti attuatori da esso nominati e quelle di competenza dell'Università;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari necessari;
- i benefici in termini di contenimento delle spese;
- il personale coinvolto.

### **Articolo 5**

#### **(Tavolo Tecnico Permanente)**

Sarà istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti (come successivamente individuati) di ciascuna Parte, che avrà il compito di programmare e coordinare la collaborazione con il Commissario straordinario prevista dall'art. 2, anche con la predisposizione degli eventuali accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

### **Articolo 6**

#### **(Regole di comportamento presso la sede delle altre Parti)**

Il personale di una delle Parti che si dovesse recare presso le aree interessate dalle attività e/o presso la sede dell'altra Parte, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

**Articolo 7**  
**(Attività mediatica)**

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine, le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

**Articolo 8**  
**(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

**Articolo 9**  
**(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché dal Reg. UE 2016/679.

**Articolo 10**  
**(Salvaguardia dei compiti istituzionali)**

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

**Articolo 11**  
**(Referenti responsabili per l'attuazione del presente Protocollo)**

Il Referente per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si identifica nella carica apicale di ciascuna Parte o suo delegato.

**Articolo 12**  
**(Proprietà dei risultati)**

I risultati delle attività intellettuali svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo Accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

**Articolo 13**  
**(Durata e recesso)**

Il presente Protocollo avrà una durata pari a quella dell'incarico del Commissario (12 mesi) salvo eventuale proroga o rinnovo non oltre il 31 dicembre 2023, mediante atto scritto tra le Parti.

Tale durata inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione<sup>1</sup>.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, a mezzo PEC, da inviare all'altra con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti (compresi quelli nell'ambito degli eventuali Atti esecutivi di cui all'art. 4) dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 14**  
**(Modifiche al Protocollo)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 15**  
**(Divieto di cessione)**

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

**Art. 16**  
**(Risoluzione)**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

---

<sup>1</sup> Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

### **Art. 17**

#### **(Oneri finanziari e Costi)**

Per l'esecuzione del presente Protocollo, le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 18**

#### **(Foro competente)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo.

### **Art. 19**

#### **(Firma digitale, registrazione e bollo)**

Il presente Protocollo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Le spese di registrazione del presente Protocollo, da sostenere all'occorrenza, si intendono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università che l'assolverà virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

**Il Commissario Straordinario**

Il Prefetto

Dott.ssa Cosima Di Santi

**l'Università degli Studi di Messina**

Il Rettore

Prof.re Salvatore Cuzzocrea